

INSEGNA DI ESERCIZIO E PUBBLICITA'

- TAR Basilicata n. 365/2013: legittimità della negatoria sulla domanda del privato di ulteriore insegna rispetto alla prima;
 - CdS n. 6916/2021 - appello - (pubblicato il 14/10/2021): riforma della sentenza di primo grado in funzione della legittimità all'installazione di una pluralità di insegne
-

D.P.R. 16/12/1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Art. 47, comma 1

Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

D.L. 22/02/2002, n. 13

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali.

Art. 2-bis, comma 6

Si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1

Per costante giurisprudenza:

la nozione di insegna di esercizio va intesa in senso restrittivo, circoscrivendola a quei soli casi in cui l'insegna serve esclusivamente a segnalare il luogo ove si esercita l'attività di impresa, in coerenza con quella tipica dell'istituto ex art. 2568 Cod. civ.

Art. 2568 CC

Le disposizioni del primo comma dell'articolo 2564 si applicano all'insegna

Art. 2564 CC

Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla

Per contro, quando si dimostri che le caratteristiche dell'impianto siano in grado di svolgere una funzione promozionale dell'attività imprenditoriale e travalichino il

compito di indicare il punto di accesso all'esercizio, allora siamo di fronte al carattere essenzialmente pubblicitario.

Sempre ai sensi del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, art. 47, comma 1

*Si definisce «**impianto di pubblicità o propaganda**» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.*

Impianto pubblicitario e insegna d'esercizio sono sottoposti a condizioni abilitative diverse. Si veda l'art. 23 del Codice della Strada – d.lgs. n. 285/1992. In derminate circostanze è autorizzabile l'insegna ma non l'impianto pubblicitario (si vedano anche le differenze tributarie). Si comprende dalla *ratio* della normativa che l'insegna di esercizio è un diritto dell'impresa oggetto di tutela giuridica contro gli atti di concorrenza sleale in funzione della capacità distintiva legata alla ditta e ai marchi. In sintesi, la sua apposizione presso la sede d'impresa è sempre autorizzabile al netto delle prescrizioni in materia di sicurezza stradale e tutela paesaggistico-monumentale

N. 00365/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00041/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 41 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla XXXX S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele De Bonis, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza Via Domenico Di Giura n. 54;

contro

ANAS S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui Uffici ope legis risulta domiciliata;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 22745 del 15.12.2009, con il quale il Dirigente Amministrativo ed il Capo Compartimento dell'ANAS di Potenza hanno respinto formalmente l'istanza, presentata il 3.9.2009, di autorizzazione all'installazione di un'insegna sull'edificio aziendale della XXXX S.r.l.;

Visti il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di motivi aggiunti (notificato il 12.4.2010), con il quale è stato impugnato il provvedimento prot. n. 4362 del 15.3.2010 (notificato il 18.3.2010), di diffida alla rimozione dell'insegna (nel frattempo installata) entro il termine di 10 giorni con l'espresso avvertimento che, in mancanza, si sarebbe proceduto ai sensi dell'art.23, comma 13 bis, D. Lg.vo n.285/1992;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'ANAS S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2013 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi gli Avv.ti Michele De Bonis e Domenico Mutino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La XXXX S.r.l. esercita l'attività commerciale nello stabilimento, sito nell'Area Industriale di Tito Scalo, con accesso dalla Strada Statale n. 94 all'altezza del Km. 46,500.

Con istanza del 3/7.9.2009 la predetta società chiedeva all'ANAS di Potenza l'autorizzazione (in sanatoria) all'installazione sulla parte più alta della parete laterale dell'edificio aziendale, visibile dal raccordo autostradale Sicignano-Potenza, l'insegna, composta dal logo A12, con lunghezza ed altezza della stessa misura di 1 m., e dalla scritta "XXXX", avente la lunghezza di 7 m. e l'altezza di 1 m..

Con nota prot. n. 20133 del 10.11.2009 il Dirigente Amministrativo ed il Capo Compartimento dell'ANAS di Potenza comunicavano, ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241/1990, che la predetta istanza del 3/7.9.2009 non avrebbe potuto essere accolta, in quanto l'insegna rivestiva **"connotazione prettamente pubblicitaria"** e perciò violava l'art. 23, commi 1 e 7, D.Lg.vo n. 285/1992, **poiché "si trova installata lungo il prospetto laterale del fabbricato, sede dell'attività, e non sul prospetto dell'entrata principale"**.

Con provvedimento prot. n. 22745 del 15.12.2009 la suddetta istanza del 3.9.2009 veniva respinta, a conferma della citata nota prot. n. 20133 del 10.11.2009, anche perché dal sopralluogo effettuato il 26.11.2009 era stato accertato sia che l'edificio aziendale aveva un solo accesso dalla Strada Statale n. 94, sia che prospiciente a tale accesso già esisteva un'insegna di esercizio.

Il provvedimento prot. n. prot. n. 22745 del 15.12.2009 è stato impugnato con il presente ricorso (notificato il 30.1.2010), deducendo la violazione dell'art. 23, commi 1 e 7, D.Lg.vo n. 285/1992, degli artt. 47, comma 1, e 53, comma 5, DPR n. 495/1992, nonché l'eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di motivazione in ordine ai presupposti di fatto.

Con provvedimento prot. n. 4362 del 15.3.2010 (notificato il 18.3.2010) l'ANAS di Potenza diffidava la ricorrente alla rimozione dell'insegna (nel frattempo installata) entro il termine di 10 giorni con l'espresso avvertimento che, in mancanza, si sarebbe proceduto ai sensi dell'art.23, comma 13 bis, D. Lg.vo n.285/1992.

Il provvedimento prot. n. 4362 del 15.3.2010 è stato impugnato con atto di motivi aggiunti (notificato il 12.4.2010), con il quale sono state dedotte le medesime censure già articolate con il ricorso principale.

Si costituiva in giudizio l'ANAS, la quale sosteneva l'infondatezza del ricorso.

Questo Tribunale ha respinto l'istanza di provvedimento cautelare con Ordinanza n. 120 del 28.4.2010, confermata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con Ordinanza n. 3703 del 28.7.2010.

All'Udienza Pubblica del 6.6.2013 il ricorso e l'atto di motivi aggiunti passavano in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, va affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo nella controversia in esame, in quanto il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di un'insegna, visibile da un'Autostrada, costituisce esercizio di un potere discrezionale di valutazione tecnica in merito all'impatto e/o ai riflessi del mezzo pubblicitario sulla sicurezza della circolazione stradale, per cui la posizione giuridica del ricorrente assume la configurazione dell'interesse legittimo, la cui tutela ai sensi dell'art. 103 Cost. spetta alla cognizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Nel merito, il ricorso principale e l'atto di motivi aggiunti risultano infondati.

Sulla questione in oggetto questo Tribunale si è già pronunciato con le Sentenze nn. 627 e 628 del 27.12.2011 e nn. 246 e 247 del 24.5.2012 e non sussistono valide ragioni per discostarsi da tale orientamento giurisprudenziale.

Infatti, l'art. 23, comma 7, D.Lg.vo n. 285/1992 prevede l'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario e del concessionario dell'autostrada esclusivamente per le insegne di esercizio, ma esclude espressamente il rilascio dell'autorizzazione per le insegne pubblicitarie.

Da quest'ultima norma si evince che le insegne di esercizio hanno la finalità di individuare il punto di accesso dell'impresa e possono essere autorizzate soltanto se non pregiudicano la sicurezza della circolazione stradale, mentre, al contrario, se le insegne di esercizio assumono le caratteristiche di insegne di tipo pubblicitario non possono essere autorizzate.

Nella specie, come accertato con il suddetto sopralluogo del 26.11.2009, **l'edificio aziendale della ricorrente aveva un solo accesso dalla Strada Statale n. 94 e sulla parete principale, prospiciente a tale accesso, già esisteva un'insegna di esercizio.**

Pertanto, deve ritenersi che l'insegna in questione, essendo installata sulla parte più alta della parete laterale dell'edificio aziendale, non può essere qualificata come una normale e/o semplice insegna di esercizio, che consente alla clientela di individuare il punto di accesso ai locali commerciali, **ma svolge una funzione promozionale di**

identificazione (anche ad una notevole distanza, come dal raccordo autostradale Sicignano-Potenza) della sede dove si trova l'attività imprenditoriale della ricorrente e perciò assume essenzialmente e/o prevalentemente carattere pubblicitario.

Comunque, non può escludersi a priori che l'insegna di cui è causa, essendo visibile dal raccordo autostradale Sicignano-Potenza per le suindicate dimensioni, potrebbe arrecare disturbo visivo agli utenti dell'Autostrada e distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso principale e dell'atto di motivi aggiunti.

Tenuto conto che l'art. 47, comma 1 DPR n. 495/1992 definisce in modo generico il concetto di insegna di esercizio, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso principale e l'atto di motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati: [omissis]

Pubblicato il 14/10/2021

N. 06916/2021REG.PROV.COLL.

N. 07922/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7922 del 2013, proposto dalla società XXXX Srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele De Bonis e Ludovico Laviani Mancinelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Domenico Cardacino in Roma, via Ottaviano n.9,

contro

la società Anas Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 365/2013, resa tra le parti, concernente diniego di autorizzazione all'installazione di insegna

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Anas Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2021 il Cons. Carla Ciuffetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La controversia in esame riguarda il provvedimento del Compartimento della viabilità per la Basilicata della società appellata, prot. n. 22745 in data 15 dicembre 2009, recante rigetto dell'istanza della società appellante di autorizzazione all'installazione di un'insegna sull'edificio aziendale, nonché l'atto del medesimo Compartimento, prot. n. 4362, in data 15 marzo 2010, recante diffida a rimuovere l'insegna che era stata in seguito installata.

2. La sentenza in epigrafe ha respinto il ricorso principale avverso il provvedimento prot. n. 22745/2009, e quello per motivi aggiunti avverso l'atto prot. n. 4362/2010, nel presupposto che l'insegna in questione, installata sulla parte più alta della parete laterale dell'edificio aziendale, non fosse un'insegna di esercizio destinata a consentire alla clientela di individuare il punto di accesso ai locali commerciali. Ad essa, piuttosto, andava ricondotta una funzione avente *“essenzialmente e/o prevalentemente carattere pubblicitario”*, con l'effetto che non avrebbe potuto esserne autorizzata l'installazione ai sensi dell'art. 23, co. 7, d.lgs. n. 285/1992 (*Codice della strada*), né poteva escludersi che la stessa insegna, essendo visibile da un raccordo autostradale, avrebbe potuto *“arrecare disturbo visivo agli utenti dell'autostrada e distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale”*.

3. L'appellante rappresenta in fatto che: all'edificio si accede dalla strada statale; l'insegna in questione si trova all'ingresso posto sul lato ovest dell'edificio; il raccordo autostradale si trova a sud e, quindi, l'insegna non sarebbe visibile dall'autostrada.

In diritto la sentenza in epigrafe è avversata in base ai seguenti motivi di gravame:

a) il provvedimento impugnato in via principale sarebbe viziato da difetto di motivazione, in quanto non indicherebbe quale delle fattispecie di divieto di posizionamento di insegne previste dall'art. 23 del Codice della strada ricorrerebbe nel caso in esame; **il Tar non si sarebbe pronunciato sulle dedotte censure di violazione dell'art. 53, co. 5, d.P.R. n. 495/1992 (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*) che prescrive lo svolgimento di un sopralluogo in contraddittorio, in concreto non effettuato, nonché dell'art. 56, co. 1, d.P.R. n. 495/1992, per mancanza del prescritto verbale di contestazione di illecito sulla cui base avrebbe dovuto essere adottato l'atto di diffida;**

b) erronea qualificazione come pubblicitaria dell'insegna nel caso in cui, come nella fattispecie, essa è funzionale solo all'identificazione di un'impresa senza alcun elemento di pubblicizzazione; **l'art. 23 del Codice della strada, nel prevedere che “sono altresì consentite le insegne di esercizio” escluderebbe che “in presenza di insegna di esercizio possa sollevarsi questione circa la pericolosità (in relazione alla**

possibilità di distrarre l'attenzione degli utenti della strada)"; inoltre, dall'art. 2-bis, co. 6, della l. n. 75/2002, che consente l'installazione dell'insegna di esercizio anche nelle pertinenze accessorie alla sede dell'attività imprenditoriale si desumerebbe, ai fini di cui è controversia, un diritto all'installazione dell'insegna di esercizio; posto che non corrisponderebbe al vero che il lato ovest dell'edificio fosse privo di ingresso, essendovi l'ingresso principale, in ogni caso la facoltà di installazione di insegna su pertinenze dell'edificio sede dell'attività d'impresa, di cui al citato art. 2-bis, implicherebbe la facoltà di installazione dell'insegna su un lato della stessa sede; contraddittoriamente il Tar, al fine di evidenziare la funzione pubblicitaria dell'insegna, le avrebbe attribuito una funzione promozionale di identificazione della sede dell'attività, dato che una tale funzione apparterebbe proprio alle insegne di esercizio e non a quelle pubblicitarie; *il provvedimento impugnato non recherebbe alcun riferimento alla pericolosità dell'insegna, perciò non sarebbe giustificata l'affermazione del Tar circa la possibilità che l'insegna recasse "disturbo visivo agli utenti dell'Autostrada" e potesse "distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale".*

4. La parte appellata, costituita in giudizio con atto depositato in data 20 novembre 2013, ha chiesto il rigetto dell'appello.

5. La causa, chiamata all'udienza del 28 settembre 2021, è stata trattenuta in decisione.

6. Va osservato che l'art. 23, co. 1, del Codice della strada, nel testo vigente alla data di adozione degli atti di cui è controversia, stabiliva che *"Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica".* Il co. 7 del medesimo articolo disponeva: *"E' vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i*

cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici”.

Dalle disposizioni dell'art. 23, co. 7 - ha evidenziato il Tar - *“si evince che le insegne di esercizio hanno la finalità di individuare il punto di accesso dell'impresa e possono essere autorizzate soltanto se non pregiudicano la sicurezza della circolazione stradale, mentre, al contrario, se le insegne di esercizio assumono le caratteristiche di insegne di tipo pubblicitario non possono essere autorizzate”.* Dal che il primo giudice ha tratto la conclusione che l'insegna in questione non poteva essere autorizzata in quanto non poteva essere qualificata di esercizio.

Ad avviso del Collegio, tale conclusione ha assunto un peso dirimente nell'economia della decisione considerato che la questione della visibilità della stessa insegna dell'autostrada con pericolo per la sicurezza degli utenti della stessa risulta essere stata oggetto di un mero richiamo, con l'inciso *“non può escludersi a priori”*.

Una tale conclusione non pare però convincente, poiché, la documentazione fotografica versata in atti consente di evidenziare un accesso all'edificio della società sul lato di installazione dell'insegna in questione (non situato nella direzione del raccordo autostradale). Inoltre, la questione della mancanza di un punto di accesso su tale lato dell'edificio non era stata sollevata nella nota del suddetto Compartimento in data 10 novembre 2009, recante comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di installazione dell'insegna. **Tale nota si limitava ad evidenziare che l'insegna si trovava sul prospetto laterale, non su quello principale dell'edificio, e, perciò, essa avrebbe rivestito connotazione prettamente pubblicitaria in violazione dell'art. 23, co. 1 e 7, del Codice della strada.**

Tale rilievo è stato ribadito nel provvedimento impugnato in via principale: se da un lato si sottolinea che *“l'affermazione della Ditta in merito all'esistenza di un ulteriore accesso laterale al lotto in questione (lato Tito) risulta destituita di ogni fondamento in quanto, dal sopralluogo effettuato in data 26/11/09, in corrispondenza del citato lato del lotto (direzione Tito) non esiste alcun accesso o strada comprensoriale (risulta installata una recinzione metallica continua ed una siepe)”*; dall'altro si evidenzia che *“Risulta, inoltre, che sul prospetto (prospiciente la ex S.S. 94) è stata installata un'ulteriore insegna che costituisce, pertanto, insegna di esercizio. Per quanto su riportato si comunica l'esito finale di rigetto, con le seguenti motivazioni: - l'insegna così ubicata si trova installata lungo il prospetto laterale al fabbricato, sede*

dell'attività, e non sul prospetto dell'entrata principale. Pertanto l'insegna riveste connotazione prettamente pubblicitaria e quindi risulta in violazione dell'art. 23, comma 7 e 1, del Codice della Strada."

Dunque il rigetto dell'istanza della società risulta motivato dalla circostanza che l'insegna in questione rivestiva connotazione prettamente pubblicitaria, in violazione dell'art. 23, co. 1 e 7, del Codice della strada, essendo installata sul prospetto laterale, non su quello dell'entrata principale.

Una tale motivazione pare al Collegio insufficiente ai fini dell'individuazione delle violazioni in questione, in quanto l'insegna in questione, costituita dalla denominazione della società, risulta conforme alla definizione di insegna di esercizio di cui all'art. 47, co.1, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (*"scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta"*) e all'orientamento giurisprudenziale in materia che considera insegna di esercizio *"quella che risulti installata sulla sede dell'attività per individuare l'azienda nella sua dislocazione fisica e che non contenga alcun elemento teso a pubblicizzare l'attività produttiva dell'impresa, limitandosi soltanto a segnalare la denominazione dell'impresa medesima, nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 495/1992, quanto a dimensioni e luminosità"* (Cons. Stato Sez. II, 30 ottobre 2020, n. 6692), elementi che ricorrono nell'insegna in questione.

La formulazione del citato art. 47, co.1, del d.P.R. n. 495/1992 non esclude che un soggetto economico possa dotarsi di più di un'insegna di esercizio. In tal senso va rilevato l'indirizzo di questo Consiglio, cui il Collegio ritiene di dare continuità, secondo il quale **non è individuabile una base normativa di un divieto di installazione su edificio aziendale di più insegne di esercizio e di un automatismo ostativo per insegne di esercizio ulteriori rispetto alla prima.** Un tale effetto troverebbe *"smentita, sia pure a fini tributari"* nell'art. 2-bis co.6 del d.l. n. 13/2002, introdotto in sede di conversione dalla l. n. 75/2002, il cui ultimo periodo prevede una forma di esenzione dal canone in caso di pluralità di insegne: infatti, *"in coerenza con il dato normativo, non è peraltro corretto sul piano logico escludere la funzione di segnalazione agli automobilisti del luogo in cui si esercita l'attività di impresa, tipica dell'insegna ex art. 2568 Cod. civ., per il solo fatto che questa non sia una e una sola. A livello astratto la pluralità di insegne può infatti essere giustificata sulla base della conformazione fisica dei luoghi e del reticolo stradale, e dunque delle vie di accesso veicolare alla sede dell'impresa"* (Cons. Stato, 29 marzo 2021, n.2587).

Dunque, devono ritenersi fondate le censure dell'appellante circa il difetto di motivazione dell'atto impugnato in primo grado in via principale, dalla cui illegittimità discende quella dell'atto impugnato con motivi aggiunti, nonché quelle relative alla natura non pubblicitaria dell'insegna in questione, il cui accoglimento consente di ritenere assorbite le ulteriori censure contenute nel gravame.

Per quanto sopra esposto l'appello deve essere accolto.

Il regolamento processuale delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate nel dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata accoglie il ricorso in via principale e il ricorso per motivi aggiunti presentati nel primo grado di giudizio e annulla gli atti con essi impugnati.

Condanna la parte appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre s.g. e accessori di legge, con rifusione del c.u. se versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2021, con l'intervento dei magistrati: [omissis]